

Allegato "A" al n. 3010/1865 di repertorio

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e natura

1. L'Ente Bilaterale Nazionale della Distribuzione Moderna Organizzata (di seguito denominato E.Bi.Di.M.), conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto in data 19 dicembre 2018 (di seguito CCNL DMO), è costituito da Federdistribuzione e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS.

2. L'E.Bi.Di.M., ai sensi dell'art. 36 e ss. del Cod. Civ., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Art. 2- Sede

L'E.Bi.Di.M. ha sede in Milano.

Art. 3 - Scopi e funzioni

1. L'E.Bi.Di.M. svolge le funzioni individuate dalle Parti stipulanti il CCNL DMO in materia di prestazioni e servizi welfare, occupazione, mercato del lavoro e formazione.

2. L'E.Bi.Di.M. attua ogni utile iniziativa con lo scopo di:

a) Fornire prestazioni e servizi, anche di welfare, compreso quello a carattere sanitario, ai dipendenti e alle aziende del settore che applichino il CCNL DMO e che aderiscano all'ente sulla base delle regole del medesimo CCNL.

b) Garantire il funzionamento della commissione di conciliazione e di arbitrato di cui al CCNL DMO ed il coordinamento delle sue funzioni e attività sul territorio nazionale.

c) Ricevere specifiche comunicazioni previste dal CCNL DMO.

d) Assolvere ai compiti specificamente previsti dal CCNL DMO da con tratti o accordi collettivi interconfederali, nazionali e territoriali definiti dalle parti sociali e dalle leggi.

3. L'E.Bi.Di.M. svolge, pertanto le seguenti attività:

a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore Distribuzione Moderna Organizzata;

b) promuove e valorizza lo sviluppo di nuovi progetti in materia di conciliazione vita lavoro e di welfare e ne monitora gli effetti; c) promuove, progetta e/o gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; d) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché svolge funzioni operative in materia, previa specifiche intese tra le parti sociali; e) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della Distribuzione Moderna Organizzata e delle relative esperienze bilaterali.

4. Svolge tutti gli altri compiti previsti dal CCNL DMO e quelli che le Parti stipulanti decideranno congiuntamente di attribuirgli Art. 4—Soci 1. Sono soci dell'E.Bi.Di.M. le seguenti Organizzazioni Nazionali: - Per i datori di lavoro, Federdistribuzione - Per i lavoratori, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS 2. In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di associato e dei relativi diritti. Art. 5—Composizione Organi Associativi 1. I componenti degli Organi associativi di E.Bi.Di.M., diversi dall'Assemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. 2. Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei

soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di competenza, onorabilità, integrità morale e professionale, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. 3. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. 4. La perdita dei requisiti che precedono, in capo al componente di uno degli Organi associativi di E.Bi.Di.M., comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue a designazione di un sostituto da parte dell'organizzazione Nazionale che aveva designato il soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto da parte dell'Assemblea, nel corso della prima riunione utile. 5. I componenti degli Organi associativi di E.Bi.Di.M., diversi dall'Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

Art. 6- Incompatibilità I. Non possono essere designati e assumere cariche, quali componenti degli organi di gestione, i legali rappresentanti degli associati di cui all'art.4. 2. Lo svolgimento di mandati o incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma, comporta la decadenza di diritto della carica ricoperta. Art. 7— Durata delle cariche 1. Presso l'E.Bi.Di.M, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. 2. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dall'Assemblea deve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza delle cariche. Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi organi. 3. L'incarico di componente di un Organo associativo diverso dall'Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di revoca da parte della stessa Organizzazione Nazionale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all'art.6 dello stesso Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall'art.5, comma 4, dello stesso Statuto. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso, così come stabilito al comma 1.

Art. 8- Organi 1. Sono organi di E.Bi.Di.M.: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive dall'Organo associativo, diverso dall'Assemblea, determina l'automatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli articoli 12, 15 e 16 del presente Statuto.

3. Il Responsabile operativo assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.

Art. 9- Assemblea dei soci I. L'Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno dei soci di cui all'art.4 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante. 2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al rappresentante della Organizzazione Nazionale dei datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori. Precisamente: - 3 voti spettano a Federdistribuzione; - 1 voto spetta alla Filcams-CSIL; - 1 voto spetta alla Fiscat-CISL; - 1 voto spetta alla UILTuCS.

Art. 10- Competenze dell'Assemblea dei soci I. L'Assemblea: a) nomina il

Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Organizzazioni Nazionali secondo le procedure rispettivamente previste dagli articoli 12, 15 e 16 del presente Statuto; b) deliberagli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle responsabilità connesse a ciascuna carica; c) su proposta del Consiglio Direttivo: - stabilisce le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto; - approva: I) entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti; II) entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al successivo esercizio III) la modalità di riscossione dei contributi. d) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione; e) determinai requisiti di competenza, onorabilità, integrità morale e professionale dei componenti degli altri organi associativi dell'E.Bi.Di.M. Tali componenti non devono aver subito condanne definitive per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né condanne definitive per reati relativi a procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale; f) delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto; g) delibera, con il voto unanime di tutti i soci aventi diritto, lo scioglimento dell'Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del regolamento sul funzionamento dell'E.Bi.Di.M., delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti stipulanti il CCNL DMO; h) svolge ogni altra attività a essa demandata dal presente Statuto.

Art. 11 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre, per approvare il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno dei soci. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione dell'Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, da spedirsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione

del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. 6. L'Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di soci tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. 7. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta. 8. L'Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifiche statutarie di E.Bi.Di.M. è possibile farsi assistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La presenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di E.Bi.Di.M. 9. Alle riunioni dell'Assemblea dei soci partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 12-Consiglio Direttivo: composizione I. Il Consiglio Direttivo è composto da dodici componenti, designati dai soci, dei quali, sei su designazione di Federdistribuzione e due su designazione di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori Filcams-CGIL; Fisascat-CISL; Uiltucs-UIL. 2. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio Direttivo venga a mancare, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante nomina da parte dell'Assemblea, nel corso della prima riunione utile, previa designazione da parte dell'associato che aveva designato il componente venuto a mancare.

Art. 13-Consiglio Direttivo: competenze 1. Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell'azione di E.Bi.Di.M. in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. 2. Il Consiglio Direttivo, inoltre: a) predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto di budget previsionale. Tali documenti vengono tutti redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base a una programmazione strategica e gestionale; b) propone all'Assemblea il Regolamento di E.Bi.Di.M., ogni altro regolamento, nonché eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento; c) delibera su tutti gli atti di ordinaria gestione del patrimonio mobiliare; d) delibera in merito alle iniziative e alla organizzazione delle attività per il conseguimento degli scopi statuari dell'Ente; e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell'Ente; f) instaura, gestisce e risolve i rapporti di lavoro del personale dell'Ente, determinandone il trattamento economico in coerenza anche con le politiche retributive delle organizzazioni associate, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali premi variabili predeterminati in funzione del raggiungimento di specifici risultati; g) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, di E.Bi.Di.M., nonché sulle iniziative promosse, riferendo all'Assemblea; h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi e imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno tre offerte; i) esercita ogni altra funzione a esso demandata dal presente Statuto; l) verifica il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti dall'art.10, comma I, lett. e) del presente Statuto; m) nomina, su proposta della Presidenza, il Responsabile operativo, e provvede a stabilirne le relative competenze.

Art. 14- Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento 1. Il

Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, sulla base di un calendario annuale almeno una volta ogni due mesi e, in aggiunta, tutte le volte che lo ritenga opportuno. È inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. 2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, entro i successivi 7 giorni. 3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 7 giorni lavorativi prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data della riunione. 4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari, è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 6. In caso di necessità, i componenti del consiglio direttivo potranno presenziare tramite audio e video conferenza. 7. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto. Nelle votazioni, in caso di parità, l'argomento può essere nuovamente esaminato in una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.

Art. 15- Presidente e Vice Presidente 1. Il Presidente: a) rappresenta l'Associazione a ogni effetto di legge e di statuto; b) ha potere di firma; c) viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. 2. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e la volta successiva fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non consecutivamente. 3. Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente: a) sovrintende al funzionamento dell'E.Bi.Di.M. ed esercita tutte le funzioni a esso demandate dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla legge; b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi e al coordinamento delle attività dell'Ente; c) convoca e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; d) in casi straordinari di necessità e urgenza, esercita, sotto la sua responsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sull'eventuale ratifica dell'operato del Presidente. 4. Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni deliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.

Art. 16- Collegio dei Revisori dei conti I. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti scelti tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., di

cui: - uno, con funzione di Presidente, su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della parte sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo; - uno, designato da Federdistribuzione; - uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS. 2. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto. 4. Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni del presente Statuto, controlla l'amministrazione dell'E.Bi.Di.M., accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 5. Il Collegio dei Revisori redige la relazione finanziaria riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del predetto progetto. 6. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 17- Finanziamento L'E.Bi.Di.M. è finanziato con le modalità stabilite dal CCNL DM0 19 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18- Patrimonio comune 1. Il patrimonio comune di E.Bi.Di.M. è costituito da: a) finanziamento di cui al precedente art. 17, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare del finanziamento stesso e degli interessi di mora per ritardati versamenti; b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati; o) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dell'E.Bi.Di.M., beni a esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi; d) beni mobili e immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano nella legittima titolarità dello stesso E.Bi.Di.M.; e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate; f) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituisce oggetto del presente Statuto. 2. In adesione allo spirito e alle finalità del CCNL DM0, il patrimonio comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi di E.Bi.Di.M., con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni. 3. Sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, i soci non hanno diritto a ottenere l'attribuzione del patrimonio dell'E.Bi.Di.M., neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che l'attribuzione o distribuzione siano espressamente e inderogabilmente disposte dalla legge.

Art. 19 - Esercizio finanziario I. L'esercizio finanziario di E.Bi.Di.M. ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Ai fini della regolare e corretta gestione di E.Bi.Di.M. potranno essere demandati al Responsabile operativo prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti e alle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 20- Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento di E.Bi.Di.M., i soci provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà a istanza della parte più diligente. 2. Il liquidatore devolverà il patri-

monio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 21 - Foro competente Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 22— Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute. 2. L'interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalità delle norme del CCNL DMO, che costituiscono la fonte primaria in materia di bilateralità.